

## CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 4 dicembre 1981, n. 640.

### **Conferma TAR Puglia - Bari, 22 aprile 1981, n. 106.**

*Sono nulle le operazioni elettorali quando nel manifesto recante le liste uno dei candidati è indicato con un nome di battesimo diverso da quello reale.*

*Omissis.* – Il problema che si pone al Collegio e che a suo tempo si è posto al Tar consiste nello stabilire se la indicazione errata del nome di un candidato nel manifesto suindicato possa inficiare tutte le operazioni elettorali, compresa ovviamente la proclamazione degli eletti.

Al quesito il TAR ha risposto positivamente con l'appellata decisione, che il Collegio ritiene di dover confermare.

È noto, infatti, che ai sensi dell'art. 32 T.U. cit., nella presentazione delle candidature nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, di tutti i candidati di una lista deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita (e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione): questi elementi sono del resto i soli dati che devono essere riportati nel manifesto di cui si discute.

Nella specie, quindi, non si tratta di una semplice inesattezza di un qualsiasi dato anagrafico di un candidato, ma dell'erronea indicazione di uno degli elementi che il legislatore ha espressamente determinato a garanzia della individuazione del candidato medesimo.

Né giova sostenere che l'identità del candidato, in un sistema elettorale in cui tutti i mezzi di informazione sono consentiti, è deducibile *aliunde* tanto più che, nel caso presente, il partito repubblicano italiano aveva esposto la propria lista in tutto il paese con l'indicazione esatta del nome (Michele) del ...

Invero, come ammettono gli stessi appellanti, le norme per la composizione e l'elezione delle amministrazioni comunali di cui al T.U. n. 570 del 1960 sono finalizzate ad esigenze della maggiore chiarezza e precisione delle singole operazioni elettorali, onde evitare nell'elettore ogni incertezza nella libera espressione del suo voto.

L'incertezza, nella specie, riguarda un elemento essenziale della libera espressione del voto e cioè l'identificazione del candidato e, pertanto, l'inosservanza delle relative norme e prescrizioni di una specifica garanzia che il legislatore ha direttamente inteso riconoscere e di cui la formalità appare certamente come mezzo di attuazione.

Da ciò discende che, pur in mancanza di una espressa previsione legislativa, l'effetto non può che riflettersi negativamente sull'intero procedimento elettorale determinando la sua invalidità. Non è infatti dato escludere, sia pure in estrema ipotesi, che se i dati riguardanti il singolo candidato fossero stati riportati esattamente, questi avrebbe potuto attirare al suo partito un numero di voti molto maggiore.

A questo punto non pare superfluo rammentare che, a' termini dell'art. 48 della Costituzione, il voto, oltreché libero, personale e segreto, è eguale.

Tale esigenza riflette evidentemente l'espressione del voto, nel senso che ad esso, sia per l'elettorato attivo che per quello passivo, i cittadini addivengono in condizioni di perfetta parità, contribuendo ciascun voto, nelle competizioni elettorali, potenzialmente e con pari efficacia, alla formazione degli organi elettivi delle amministrazioni locali.

Ora, non può fondatamente affermarsi che, nella consultazione elettorale di cui trattasi, al ... Michele, erroneamente indicato con il nome di Nicola, sia stata assicurata la *par condicio* rispetto ai candidati che sono stati riportati nel manifesto con i dati anagrafici esatti: tanto più che al n. 17, cioè al numero immediatamente precedente al suo, figurava il candidato ... Angelo Nicola, circostanza, questa, che evidenzia il pericolo di confusione dei candidati, insito nel predetto errore.

A questo punto non può, inoltre, non rilevarsi che, se l'elettore, basandosi sulle indicazioni del manifesto, avesse dato la sua preferenza al "... Nicola", avrebbe espresso un voto nullo, perché diverso da quello (... Michele) risultante dalle liste elettorali.

Ciò dimostra che, nella fattispecie, non si tratta, come si è già detto, di una qualsiasi svista sui dati anagrafici del candidato, ininfluenza ai fini della determinazione della volontà del votante, ma di un errore su un elemento (il nome) previsto dal legislatore e ritenuto essenziale ai fini della identificazione di un candidato, cosicché non può escludersi la sussistenza di un rapporto di causalità tra la concreta determinazione della volontà degli elettori (la quale, come è noto, specie nei piccoli centri, può orientarsi anche in funzione della personalità di un singolo

candidato, a prescindere dalla sua appartenenza all'uno o all'altro partito politico) e la inesatta rappresentazione della realtà causata dalla "Svista tipografica".

È chiaro che la sussistenza di un tale errore ha turbato il regolare svolgimento delle operazioni elettorali ed ha potenzialmente inciso sul risultato finale della consultazione la quale, a fronte della situazione che si era venuta a determinare a causa dell'errore in argomento, poteva essere rinviata dalle competenti autorità, ai sensi del terzo comma dell'art. 18 T.U. cit. (tanto più che tale errore era stato segnalato al Sindaco della Segreteria del ... con nota del 31 maggio 1980).

In conclusione, non pare dubbio al Collegio che l'erronea indicazione nel manifesto ex art. 27 n. 3 T.U. n. 570 del 1960 di uno degli elementi espressamente previsti dal legislatore per la identificazione di un candidato costituisce un errore essenziale del manifesto stesso, cioè a dire di un atto preparatorio del procedimento finalizzato alla proclamazione degli eletti che, come tale, producendo solo effetti parziali e prodromici, non era suscettibile di essere impugnato, autonomamente, ma che, una volta impugnato con l'atto finale e riconosciuto illegittimo a causa dell'inosservanza di una norma posta dal legislatore a specifica garanzia formale dell'identità del candidato, vizia irrimediabilmente sia le operazioni di voto svoltesi in tutte le sezioni elettorali del Comune sia la successiva, proclamazione degli eletti determinata con il concorso delle prime.

*Omissis.*